

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

Prot. 99831/ACS del 17 ottobre 2018

CONTRATTO TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DELL'INSUBRIA E L'ENTE PROVINCIA ITALIANA CONGREGAZIONE
SUORE OSPITALIERE S. CUORE DI GESU' DI ROMA GESTORE DELLA RSA
VILLA SAN BENEDETTO DI ALBESE CON CASSANO (CO) PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DI
PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE POST
TRAUMATICHE O DA GRAVI MALATTIE NEUROLOGICHE EVOLUTIVE
NON RICONDUCIBILI ALLO STATO VEGETATIVO E CHE NON
CONSENTANO APPROPRIATA ASSISTENZA DOMICILIARE.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 151 del 28.03.2018, rettificata con Deliberazione n. 401 del 10.08.2018, l'ATS dell'Insubria ha stabilito di proseguire a garantire ai pazienti affetti da gravi patologie degenerative o post traumatiche a carico del sistema nervoso o motorio che non consentono appropriata assistenza domiciliare, ricoverati presso le Residenze Sanitario Assistenziali di cui all'allegato 1 di detta deliberazione, l'assistenza e la relativa remunerazione su posto letto ordinario e tariffa di €. 135,00/die, fermo restando la quota a carico della famiglia e/o dei Comuni, laddove questa sia dovuta;
- tra gli obiettivi prioritari del piano socio sanitario regionale 2006-2009, ricompresi nella D.G.R. n. 6220 del 19 dicembre 2007, nell'ambito della tutela degli anziani e dei disabili, vi è quello di dare continuità e sviluppo di servizi ed interventi ad alta integrazione sanitaria per persone affette da patologie quali: gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o

da altre gravi patologie emergenti;

- che la Struttura socio-sanitaria integrata accreditata Villa San Benedetto di Albese con Cassano si è resa disponibile, come da nota del 15.01.2018 a continuare, alle medesime condizioni e termini, a fornire la necessaria assistenza ai pazienti affetti dalle patologie sopra richiamate, anche di età inferiore ai 65 anni, per i pazienti di cui all'allegato 1 al presente provvedimento

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

L'Agencia della Tutela della Salute dell'Insubria, con sede in Varese – Via Ottorino Rossi n. 9, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03510140126 – legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Paola Lattuada

E

L'Ente Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù – Codice Fiscale 02341270581 e P.IVA 01045701008 gestore della struttura RSA Villa San Benedetto con sede in Albese con Cassano - Via Roma, 16

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - La struttura

La Struttura mette a disposizione i propri locali, idonei a tal fine, per l'assistenza e la cura di pazienti residenti nel territorio della ATS dell'Insubria, anche di età inferiore ai 65 anni, già individuati con deliberazione ex ASL di Como n. 641 del 29.12.2009 come confermato da ultimo con deliberazione dell'ATS dell'Insubria n. 151 del 28.03.2018.

ARTICOLO 2 – Personale

Oltre al personale addetto ai servizi generali, la struttura individua e incarica un medico con funzione di responsabile sanitario dell'unità e assicura l'assistenza

infermieristica a copertura delle 24 ore nella medesima unità.

La struttura si impegna e attesta di essere in grado di garantire sempre in forma esclusivamente dedicata ed in funzione delle condizioni del paziente:

- l'assistenza medica tale da assicurare almeno 60 minuti/settimana/ paziente e la reperibilità nelle 24 ore in caso di bisogno;
- l'assistenza infermieristica e riabilitativa per almeno 750 minuti / settimana / paziente;
- l'assistenza di personale qualificato (A.S.A., O.S.S., O.T.A.) tale da assicurare almeno 750 minuti / settimana / paziente;
- l'assistenza psicologica e l'assistenza sociale per i familiari dei pazienti.

ARTICOLO 3 – Requisiti strutturali e gestionali

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali definiti negli articoli precedenti. L'ATS dell'Insubria si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento dei predetti requisiti.

ARTICOLO 4 – Le prestazioni

La Struttura garantisce ai pazienti le prestazioni di assistenza finalizzate al mantenimento delle funzioni vitali, alla prevenzione e cura delle patologie subentranti, nonché le prestazioni di carattere medico, infermieristico, psicologico e sociale occorrenti in relazione alla specifica condizione patologica del paziente, ivi comprese le prestazioni volte a favorire il recupero dell'integrità delle funzioni venute meno a seguito dell'evento e/o patologia che ha determinato il ricovero e comunque secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGR 19.12.2007 n. 6220 e s.m.i.

La struttura eroga altresì i farmaci generici occorrenti, mentre per quanto riguarda

l'assistenza protesica si rimanda alla normativa vigente.

ARTICOLO 5 – I pazienti

I pazienti accolti nella struttura, ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, sono quelli affetti da gravi cerebrolesioni acquisite post traumatiche o da malattie neurologiche evolutive, le cui condizioni non sono riconducibili a quelle di stato vegetativo, o da altre gravi patologie emergenti che non consentono appropriata assistenza domiciliare, riportati nell'allegato 1 della deliberazione n. 151 del 28.03.2018 del Direttore Generale dell'ATS Insubria.

ARTICOLO 6 – Corrispettivi economici

La struttura esporrà per ogni giornata effettiva di degenza la retta giornaliera pro capite di € 135,00.= (comprensiva di IVA, della quota relativa alla valenza sanitaria a carico dell'ATS) a fronte di un impegno settimanale di assistenza come indicato all'art. 2. La quota sanitaria è stata indicata nella deliberazione dell'ATS n. 151 del 28.03.2018. La valenza sanitaria si intende comprensiva del contributo giornaliero forfettario SOSIA/SIDI a carico del F.S.R., pertanto, qualsivoglia ulteriore eventuale prestazione sanitaria/sociosanitaria erogata dalla struttura non potrà, in ogni caso, essere posta a carico dell'ATS, né diversamente economicamente da potersi rivendicare alla stessa.

La struttura dovrà regolarmente emettere fattura elettronica, precisando di non richiedere somme né da familiari né da altri soggetti terzi per le medesime prestazioni di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

ARTICOLO 7 - Codice etico comportamentale -

Codice di comportamento - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'Agenzia Tutela

della Salute dell'Insubria

La struttura dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dei codici di comportamento aziendali, e dei codici etici comportamentali, consultabili sul sito www.ats-insubria.it (percorso: Amministrazione Trasparente \ Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto contrattuale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ATS dell'Insubria presenti sul sito istituzionale www.ats-insubria.it (percorso: Amministrazione Trasparente \ Disposizioni Generali \ Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza).

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Struttura comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto, per ATS dell'Insubria, al risarcimento di ogni eventuale danno.

ARTICOLO 8 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Azienda e la struttura stessa e nei confronti della Regione, per le sole finalità imposte dal

presente contratto e dalla disciplina in materia;

- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

La struttura inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte

le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;

- Fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria.

ARTICOLO 9 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione ed interpretazione ed esecuzione del presente contratto dovrà essere imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.

ARTICOLO 10 – Validità e Clausola Risolutiva espressa

Il presente contratto ha validità esclusivamente per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n. VI/45708. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, risolto per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso.

E' imprescindibile e insindacabile, la facoltà per l'ATS dell'Insubria di risolvere il contratto, altresì, in mancanza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., così come in caso di sussistenza di cause di decadenza, di

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis e 92, commi 2 e 4 del medesimo D.Lgs., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del DLgs n. 50/2016 così come successivamente modificato ed integrato. Ogni diversa eventuale inadempienza relativa al presente contratto sarà contestata per iscritto alla struttura da parte dell'ATS dell'Insubria, con la fissazione del termine perché le stessa sia rimossa; trascorso inutilmente il termine concesso, l'ATS dell'Insubria ha la facoltà di avviare la procedura di revoca del contratto, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal mancato adempimento.

ARTICOLO 11 – Norma conclusiva

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia.

In tal senso, conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico-economico.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
n. 2016/1700 del
11/01/2016

Varese, 17/10/2018

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

=.=.=.=.=

Per l'Ente Gestore

Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù

Il Procuratore Speciale

Dott. Mario Sesana

ARTICOLO 12 - Approvazione specifica

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 2 art. 3, art. 4, art.6, art.7, art. 9 art.10, art.11, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

=.=.=.=.=

Per l'Ente Gestore

Provincia Italiana Congregazione Suore Ospitaliere S. Cuore di Gesù

Il Procuratore Speciale Dott. Mario Sesana